Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale n. 36 del 30/10/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SISTEMI L.N.D.

A seguito della comunicazione pervenuta dalla L.N.D., si informa che **dalle ore 22:00 del 30/10/2026 alle ore 01:00 del 31/10/2026**, verrà effettuato un intervento di **manutenzione** sulla rete del Datacenter Internet Network Connection.
Durante tale intervento, potrebbero verificarsi brevi interruzioni della connettività internet, con conseguenti possibili inefficienze in tutti i servizi ed i sistemi che vengono quotidianamente utilizzati nell'ambito della L.N.D.

2.2 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti:

- **C.U. n. 163** *C.U. N. 24 FIGC - Modifica Termini Tesseramento Calcio A 11, 2026/2027*
  https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1793358416_C_U__n__24_FIGC_-_modifica_termini_tesseramento_calcio_a_11__2026_202.pdf

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL C.R.BASILICATA

Si comunicano gli esiti relativi all'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Basilicata, tenutasi in data 27 ottobre 2026 presso la Sala A 2° piano della Sede di Sport & Salute sita in Potenza:

Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza
TAMBARO Giuliana

Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale
BAZZERLA Ilaria
ORTOLANO Daniele

3.2 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori (Comunicato Ufficiale n. 45 del 30/10/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

3498970	BOI Salvatore Matteo	09.08.2007	POLISPORTIVA TITO
2188630	CALABRESE Marco	26.08.2005	PATERNICUM
2457423	DE PASCALE Mattia	13.07.2007	BALVANO
3013959	LONGHI Daniel	13.11.2006	CORLETO PERTICARA

Via Robert Mallet, 1 - 85100 Potenza | **Tel.** 0971 594168/9 | **Fax:** 0971 489950
Sito ufficiale: www.lndbasilicata.it | **Sito nazionale**: www.lnd.it | **Mail:** cppotenza@figcbasilicata.it

3.3 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORI (ART. 109 N.O.I.F.)

Esaminate le istanze prodotte presentate dagli atleti sottoelencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;
Visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo;
Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori (Comunicato Ufficiale n. 45 del 30/10/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

6906800	CRECCA Domenico	03.09.2001	CASTRUM VIGGIANELLO
5577154	DE FILPO Pierangelo	20.01.1996	A.S.D. N. ROTONDA
6524436	DIMAURO Raffaele	23.03.2002	IDEALE MONTESCAGLIOSO
6642365	TEDESCO Simone	16.10.2000	A.S.D. N. ROTONDA
3164208	TORTORELLI Giuseppe	07.06.2010	MATERA 1933 SSD A R.L.

3.4 SVINCOLO CALCIATORE S.G.S. – INATTIVITA'

(Comunicato Ufficiale n. 45 del 30/10/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata)

3164220	PERSIA Michele	13.04.2011	MATERA 1933 SSD A R.L.

3.5 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica (Comunicato Ufficiale n. 45 del 30/10/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

IMPERIO Gioele	nato il 03.12.2010	LIBERTAS C5
LO DUCA Giovanni	nato il 17.09.2011	ATLETICO MARSICO
MODARELLI Francesco	nato il 04.03.2011	VIRTUS VALSINNI
PACILIO Nicolas	nato il 17.12.2010	CRACO
SPICA Denis	nato il 30.03.2011	LIBERTAS C5

3.6 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Si riporta di seguito il nominativo della calciatrice alle quale è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria, in conformità con quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 luglio 2026 (Comunicato Ufficiale n. 45 del 30/10/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'	CATEGORIA
LIOI	Cristina	27.09.2010	HELLAS VULTURE	UNDER 15 (2012/2013) UNDER 14 (2013)

3.7 PROCEDURA VARIAZIONI GARE TRAMITE IL PORTALE SERVIZI L.N.D.

Si informano tutte le Società che le pratiche di *Variazione Gara* **dovranno essere effettuate attraverso le apposite funzioni del Portale Servizi L.N.D.**
La pratica verrà avviata **sempre** dalla Società ospitante che inoltrerà l'istanza (spuntando l'apposito simbolo se la richiesta di partenza è della Società ospite) consentendo alla Società controparte di ricevere una notifica. L'istanza, in questa prima fase, sarà contrassegnata da un indicatore di colore giallo.

La Società che gioca in trasferta potrà accettare la richiesta e, attivata l'apposita funzione, l'indicatore diventerà di colore verde. Qualora la richiesta non venga accettata, invece, l'indicatore diventerà di colore rosso.
Espletate le dovute verifiche, il Comitato Regionale Basilicata approverà la variazione e l'indicatore diventerà di colore nero.

Si evidenzia che la Società di casa, che avvierà l'istanza, dovrà **obbligatoriamente** specificare nel campo *Motivazione* quale è la richiedente o se, ai fini dell'addebito secondo quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 06.07.2026, la richiesta dovrà essere addebitata ad entramble le Società interessate alla gara in oggetto.
Sarà anche possibile allegare il modello di variazione gara, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto da entrambe le Società.

3.8 DEPOSITO PRATICHE SU PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Si ricorda che successivamente all'inserimento dei dati di una pratica sul Portale Anagrafe Federale F.I.G.C., effettuato il salvataggio, è necessario cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva"*, quindi scaricare, stampare e firmare i moduli.
Dopo aver caricato (allegato) i moduli firmati, **sarà altresì necessario cliccare sulla funzione "*Invia"* per trasmettere la pratica**, dal momento che **la funzione "*Rendi definitiva"* non determina il deposito della stessa**.

Inoltre, in merito alle pratiche di "Variazione Organigramma", si ricorda di allegare dapprima il documento "Autocertificazione", cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva"* e, successivamente, scaricare il modulo "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (Censimento) che andrà poi allegato debitamente timbrato e firmato.
Concluse le operazioni sarà necessario cliccare sulla funzione "*Invia"*.

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

** CALCIO A 11 **

SECONDA CATEGORIA

6. RISULTATI

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

4ª giornata di andata

SPORTING BALVANO	ASD GAL	**VEDI DECISIONI G.S.**

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Carlucci**, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo Avv. Massimo Caputi, nella seduta odierna ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/10/2026

GARA: SPORTING BALVANO - ASD GAL

Il Giudice Sportivo

- Letti gli atti ufficiali di gara, il referto arbitrale e i supplementi di rapporto richiesti al Direttore di Gara;
- Esaminata la documentazione acquisita e valutati i fatti e le circostanze ivi descritti;
- Preso atto che al 35° minuto del secondo tempo, a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore PICERNO DINO, n. 4 della società Sporting Balvano, ai danni del calciatore CANADA ENRICO, n. 14 della società G.A.L., quest'ultimo, dopo essersi rialzato, veniva colto da un improvviso scatto d'ira e colpiva violentemente l'avversario con tre o quattro pugni al volto, all'altezza dello zigomo sinistro, provocandogli una ferita lacero-contusa;
- Rilevato che, come precisato dal Direttore di Gara, il fallo precedentemente subito non aveva procurato alcun danno fisico al calciatore CANADA ENRICO e che, ciononostante, questi reagiva con una violenta aggressione, infierendo ripetutamente sul volto dell'avversario;
- Preso atto che il calciatore PICERNO DINO veniva trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso del capoluogo per ricevere le cure del caso e che, secondo quanto riportato negli atti ufficiali, la lesione riportata richiedeva l'applicazione di punti di sutura;
- Ritenuto che la condotta posta in essere dal calciatore CANADA ENRICO, per la reiterazione dei colpi inferti, la particolare vulnerabilità della parte del corpo attinta, le modalità dell'aggressione e le conseguenze lesive provocate, integri una condotta violenta di particolare gravità, meritevole di un'adeguata sanzione disciplinare;
- Rilevato che, a seguito dell'episodio, si formavano diversi capannelli di tesserati appartenenti a entrambe le società, i quali si spintonavano reciprocamente, generando una situazione di forte tensione e confusione;
- Preso atto che, contestualmente, alcuni tifosi e dirigenti di entrambe le società, presenti sulle tribune, invadevano il terreno di gioco accedendovi attraverso un cancello rimasto aperto, che consentiva l'ingresso all'interno dell'impianto sportivo;
- Considerato che, come espressamente riferito dal Direttore di Gara, la presenza di tali soggetti, sebbene presumibilmente finalizzata a riportare la calma, contribuiva di fatto ad alimentare ulteriormente la tensione già esistente;
- Constatato che il Direttore di Gara interveniva ripetutamente, invitando i tesserati coinvolti e i capitani di entrambe le società a desistere dai rispettivi comportamenti e a ristabilire le condizioni d'ordine, senza tuttavia ottenere alcun risultato, poiché i soggetti coinvolti continuavano a mantenere un clima di forte tensione;

- Rilevato che la situazione non mutava neppure a seguito dell'intervento dei Carabinieri e che, perdurando lo stato di disordine, il Direttore di Gara riteneva insussistenti le condizioni necessarie per la regolare prosecuzione dell'incontro, anche in considerazione del concreto rischio che ulteriori episodi di gioco potessero determinare nuove e più gravi situazioni di conflittualità tra i calciatori, decretando pertanto la sospensione definitiva della gara al 35° minuto del secondo tempo;
- Ritenuto che la sospensione definitiva dell'incontro non sia riconducibile esclusivamente alla condotta violenta inizialmente posta in essere dal calciatore CANADA ENRICO, oggetto di autonoma valutazione disciplinare, ma anche al successivo comportamento dei tesserati di entrambe le società, i quali, continuando a spintonarsi e a non desistere dai rispettivi atteggiamenti nonostante i ripetuti richiami del Direttore di Gara, contribuivano al protrarsi della situazione di disordine, nonché all'ingresso sul terreno di gioco di tifosi e dirigenti delle due compagini;
- Considerato che tali circostanze, valutate nel loro complesso, hanno determinato una situazione incompatibile con la regolare prosecuzione della gara e che, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, assume rilievo il coinvolgimento dei tesserati di entrambe le società negli episodi di tensione che hanno reso necessaria la sospensione definitiva dell'incontro;
- Ritenuto, pertanto, di dover assegnare la gara persa a entrambe le società, in ragione del comportamento dei rispettivi tesserati e del protrarsi degli episodi di disordine nonostante i ripetuti inviti del Direttore di Gara a ristabilire le condizioni d'ordine;
- Considerato, quanto alla determinazione delle ammende, che, con riferimento alla società G.A.L., assumono specifico rilievo la grave condotta violenta posta in essere dal proprio tesserato CANADA ENRICO e il successivo coinvolgimento di tesserati e soggetti non autorizzati negli episodi che hanno caratterizzato la fase conclusiva dell'incontro;
- Rilevato, con riferimento alla società Sporting Balvano, che l'ingresso di tifosi e dirigenti sul terreno di gioco avveniva attraverso un cancello rimasto aperto, che consentiva l'accesso all'interno dell'impianto sportivo, circostanza da valutare in relazione alla posizione della società ospitante e agli eventuali obblighi di controllo degli accessi, oltre al coinvolgimento di tesserati e soggetti non autorizzati nei successivi episodi;
- Ritenuto che, in relazione ai rispettivi profili di responsabilità e alla gravità complessiva degli avvenimenti, sussistano i presupposti per l'irrogazione delle ammende nella misura indicata nel dispositivo;
- Rilevato, infine, che la condotta del calciatore CANADA ENRICO, caratterizzata da un'aggressione volontaria e reiterata al volto dell'avversario, non giustificata dal fallo precedentemente subito, privo di conseguenze fisiche per l'autore della reazione, nonché dalle conseguenze lesive riportate dal calciatore aggredito, presenti caratteri di particolare gravità e giustifichi l'applicazione di una sanzione a tempo determinato ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), del Codice di Giustizia Sportiva;

P.Q.M. DELIBERA

- di **assegnare gara persa a entrambe le società Sporting Balvano e G.A.L., con il risultato di 0-3 per ciascuna**, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per il coinvolgimento dei rispettivi tesserati negli episodi che hanno determinato la sospensione definitiva dell'incontro;

- di **comminare alla società G.A.L. l'ammenda di euro 200,00**, in relazione alla grave condotta violenta posta in essere dal proprio tesserato CANADA ENRICO e al coinvolgimento di tesserati e soggetti non

autorizzati nei successivi episodi, ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 3, e 8, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva;

- di **comminare alla società Sporting Balvano l'ammenda di euro 200,00**, in relazione all'ingresso di tifosi e dirigenti sul terreno di gioco attraverso il cancello rimasto aperto all'interno dell'impianto sportivo, con riguardo alla posizione della società ospitante e agli obblighi di controllo degli accessi, nonché al coinvolgimento di tesserati e soggetti non autorizzati nei successivi episodi, ai sensi degli artt. 6, commi 3 e 4, e 8, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva;
- di **squalificare fino al 31.12.2027 il calciatore CANADA ENRICO**, tesserato per la società G.A.L., ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), del Codice di Giustizia Sportiva, per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un calciatore avversario, tenuto conto della reiterazione dei colpi inferti al volto, della parte anatomica attinta, delle modalità dell'aggressione e delle conseguenze lesive provocate;
- di **trasmettere gli atti alla Procura Federale** per gli eventuali ulteriori accertamenti e per le valutazioni di competenza.

- SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:
- ASD GAL
  Vedi decisioni G.S. pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale
- SPORTING BALVANO
  Vedi decisioni G.S. pubblicata sul presente Comunicato Ufficiale

AMMENDA
- Euro 200,00 ASD GAL
  Vedi decisioni G.S. pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale
- Euro 200,00 SPORTING BALVANO
  Vedi decisioni G.S. pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale

- CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2027
- CANADA ENRICO (ASD GAL)
  Vedi decisioni G.S. pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale

Pubblicato in Potenza all'albo della D.P. di Potenza il 3010/2026

IL SEGRETARIO
Domenico Antonio IACOVELLI

IL DELEGATO PROVINCIALE
Santo CARUSO